

LXII SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 2 APRILE 1954

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

INDICE

Disegno di legge: «Erogazioni di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori». (9) (Discussione ed approvazione):

DIAZ, relatore	1149
SERRA	1150-1153
CORONA LODDO CLAUDIA	1151
BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione	1151-1153
PRESIDENTE	1153
(Votazione segreta)	1154
(Risultato della votazione)	1154

Disegno di legge: «Modifica della denominazione del comune di Bannari - Usellus in provincia di Cagliari, in quella di Villaverde». (24)

(Discussione ed approvazione):

SERRA, relatore	1154
(Votazione segreta)	1154
(Risultato della votazione)	1155

Mozione sul palazzo della Regione

(Fine della discussione):

CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	1155
MELIS	1155
DERIU	1155
CASTALDI	1155

La seduta è aperta alle ore 18 e 10.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori». (9)

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuto al-

Pag. la Presidenza l'ordine del giorno conclusivo della discussione sul palazzo della Regione.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori». Dichiaro aperta la discussione generale. Il relatore, onorevole Diaz, ha facoltà di parlare.

DIAZ, relatore. Il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, prevede l'assegnazione di contributi a centri ospedalieri e ambulatoriali di nuova costruzione, al fine di consentire la prima attivazione del funzionamento di tali centri, soprattutto per quanto riguarda il periodo che intercorre tra la data del ricovero dell'ammalato e quella di solvenza dei crediti di ospedalità; periodo che non è breve, e costringe gli ospedali a mendicare prestiti fluttuanti per supplire alla lentezza del ritmo di flusso e di riflusso dei propri mezzi finanziari. Il disegno di legge tende cioè ad eliminare un inconveniente che si verifica non solo nella gestione degli ospedali di nuova costruzione, ma anche in quella di ospedali che funzionano ormai da molti anni.

Gli ospedali che non possono contare su di un fondo per sopperire alle prime necessità di ricovero degli ammalati, si impoveriscono di quelle poche sostanze che possiedono, e restano prigionieri dei fornitori non pagati. Sia detto

senza offesa per nessuno: la maggior parte dei fornitori aumenta il prezzo delle merci da essa fornite agli ospedali, altrimenti si rifiuta di correre il rischio di non essere pagata. A questo si deve aggiungere che il lavoro del personale degli ospedali che non dispongono di un fondo di riserva non viene retribuito regolarmente. Dalla mancata corresponsione degli stipendi al personale derivano altri inconvenienti al regolare funzionamento degli ospedali.

Il disegno di legge in discussione tende a dare agli ospedali di nuova istituzione la possibilità di compiere i primi passi, sostenendoli in quella prima fase del loro funzionamento che, per certi aspetti, si presenta con carattere sperimentale, giacchè è noto che la macchina amministrativa, la macchina cioè dei servizi ospedalieri comporta, per potersi mettere in movimento, delle ricerche e delle indagini.

La sesta Commissione ha accolto favorevolmente i principî ispiratori del disegno di legge; ha, però, ritenuto opportuno limitare la concessione del contributo soltanto ai nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali istituiti in base alle leggi regionali 20 giugno 1950, numero 15, e 18 maggio 1951, numero 8, escludendo gli altri centri ospedalieri che possono essere istituiti in Sardegna dallo Stato o da enti privati al di fuori delle due citate leggi regionali. In questo senso, la sesta Commissione ha proposto un emendamento all'articolo 1 del disegno di legge.

La Commissione ha inoltre ritenuto di dover modificare le modalità di concessione del contributo proposte dalla Giunta. Alcuni commissari hanno sostenuto la opportunità di adottare il criterio di concessione di contributi a fondo perduto; altri quella di concedere anticipazioni recuperabili, con un lungo periodo di ammortamento e senza interesse, allo scopo di abituare le amministrazioni dei nuovi centri ospedalieri ad impegnare con la necessaria oculatezza le somme ottenute in anticipazione con obbligo di resa, evitando certe avventure che si è tentati di affrontare quando si sappia che non si rischiano i propri mezzi finanziari, ma somme altrui senza dover rendere conto del modo in cui queste somme vengono spese. In Commissione è prevalso, a maggioranza, il criterio della

erogazione dei contributi a fondo perduto, senza altra resa che quella dei conti.

Delle altre modifiche proposte dalle Commissioni ha un certo rilievo quella proposta all'articolo 3, che dà facoltà all'Amministrazione regionale di disporre verifiche nell'impiego dei contributi. Di tutte le altre modifiche proposte dalla Commissione gli onorevoli colleghi avranno trovato i motivi nella mia relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto rilevare che il disegno di legge in discussione deriva da un altro che, nelle sue linee generali, fu approvato dal Consiglio nello scorso anno. Con tale disegno di legge si intendeva favorire la istituzione della nuova clinica medica dell'Università di Cagliari, non tanto agli effetti didattici universitari, quanto agli effetti curativi assistenziali. Si è pensato che le provvidenze previste da quel disegno di legge a favore della clinica medica — che ha una funzione preminente non solo da un punto di vista universitario, ma anche da un punto di vista assistenziale — dovessero essere estese agli altri centri ospedalieri esistenti in Sardegna. A questa esigenza risponde il disegno di legge in discussione.

A mio modesto avviso, l'Assessorato deve preoccuparsi di far sorgere i nuovi centri ospedalieri nelle località dell'Isola in cui maggiormente se ne avverte l'esigenza. La Sicilia — come più volte è stato fatto osservare — è stata divisa in distretti sanitari agli effetti ospedalieri. Si dovrebbe fare altrettanto in Sardegna, affinchè l'opera dei Comuni e degli Enti che istituiscono i centri ospedalieri sia favorita e affinchè si eviti il sovraffollamento di taluni ospedali e l'abbandono degli altri ospedali istituiti con notevoli sacrifici. Mi pare, in definitiva, che sia opportuno adottare un criterio razionale nella scelta delle zone in cui devono sorgere i nuovi centri ospedalieri. Di questo criterio si deve tener conto anche in sede di assegnazione dei contributi previsti dal disegno di legge in discussione.

A beneficiare di questi contributi — è stato detto — devono essere ammessi soltanto gli ospedali istituiti con fondi della Regione e in base alle due leggi regionali citate nel testo dell'articolo 1 proposto dalla sesta Commissione. Bisogna, però, tener presente che i nuovi centri ospedalieri — come è stato già affermato in sede di discussione della legge regionale 20 giugno 1950, numero 15 — devono sorgere in località che ne siano prive, in zone effettivamente decentrate: Lanusei, Olbia, Carloforte, eccetera.

Di ciò si deve tener conto anche agli effetti della economicità della gestione, affinché si eviti la creazione di ospedali in zone che non ne hanno bisogno, la creazione, cioè, di ospedali che non avrebbero possibilità di funzionamento, giacchè dobbiamo preoccuparci non già di interessi strettamente privati, ma del benessere delle nostre popolazioni.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Claudia Corona Loddo. Ne ha facoltà.

CORONA LODDO CLAUDIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono certa di avere colto il significato dell'intervento dello onorevole Serra. La sesta Commissione ha modificato il testo del disegno di legge nel senso che il contributo può essere concesso solo ai centri ospedalieri istituiti con fondi della Regione. Tale non è la nuova clinica medica della Università. Pertanto il provvedimento in favore della clinica medica non deve essere messo in relazione col disegno di legge in discussione; non ne costituisce un precedente, come ha sostenuto l'onorevole Serra.

La sesta Commissione ha ritenuto che i nuovi centri ospedalieri abbiano bisogno di essere aiutati nella prima fase del loro funzionamento. E' in considerazione di queste difficoltà iniziali che la Commissione ha ritenuto di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

Una cosa soprattutto deve essere chiara: i contributi devono essere concessi ai centri ospedalieri istituiti in base alla legge regionale 20 giugno 1950, numero 15, modificata con la legge regionale 18 maggio 1951, numero 8. Le som-

me destinate agli altri ospedali devono essere concesse con molta oculatezza e rigore, perchè gli ospedali non sono Enti di assistenza: le cure, prima o poi, dall'ammalato, dal Comune o da altri Enti vengono pagate. Noi sosteniamo, quindi, che i contributi a fondo perduto debbano essere concessi solo agli ospedali istituiti dalla Regione; e che gli altri ospedali, i quali eventualmente ottenessero fondi della Regione, presentino un rendiconto e, se possibile, rimborsino le somme ricevute. Mi riservo di presentare un emendamento in questo senso in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, come è stato ricordato, ha avuto origini particolari: esso fu presentato nella prima legislatura per consentire l'erogazione di un contributo alla clinica medica e ad altri centri ospedalieri; in Commissione ebbe un trattamento particolare: la parte che riguardava la clinica medica fu approvata; fu invece sospesa la parte che riguardava gli altri istituti ospedalieri. Era ovvio, quindi, che, se noi aiutavamo un istituto statale, a maggior ragione ci dovevamo mettere in condizioni di potere aiutare quegli istituti ospedalieri che andavamo creando con i fondi regionali.

Ecco perchè il disegno di legge, decaduto con la passata legislatura, è stato riproposto in questa legislatura.

I contributi, che intendiamo concedere agli ospedali di nuova istituzione o ai reparti nuovi che eventualmente si creassero in ospedali già esistenti, devono essere commisurati alla necessità di costituire, direi, un piccolo volano per il normale funzionamento iniziale dell'amministrazione ospedaliera, perchè, dal momento in cui l'amministrazione incomincia a funzionare, fino al momento in cui rientra in possesso delle rette ospedaliere, trascorre un certo periodo di tempo nel quale si possono creare quelle

II LEGISLATURA

LXII SEDUTA

2 APRILE 1954

situazioni particolari ricordate dall'onorevole Diaz. Naturalmente, occorre sorvegliare che i contributi vengano spesi soltanto in questa direzione, e concessi ai centri ospedalieri istituiti dalla Regione.

Per quanto riguarda la dislocazione di questi ospedali nelle varie zone dell'Isola, devo ricordare che il programma fu presentato l'anno scorso al Consiglio e dal medesimo approvato. Noi abbiamo lavorato solo secondo tale programma; non abbiamo fatto niente che in esso non fosse previsto; cioè non abbiamo fatto niente che non fosse già approvato dal precedente Consiglio regionale.

Oggi l'assistenza ospedaliera non deve essere considerata una forma di beneficenza. Gli ospedali non devono avere una gestione deficitaria: le somme da essi spese devono essere reintegrate con le rette della degenza. Salvo condizioni particolari che non consentano all'ospedale di essere reintegrato delle spese sostenute, l'amministrazione ospedaliera deve essere in pareggio; è anzi augurabile che vi sia un leggero margine di entrate maggiori delle spese per far fronte alle esigenze di rinnovamento delle attrezzature.

Con questo disegno di legge noi non intendiamo integrare, sia chiaro per tutti, gli eventuali *deficit* di bilancio. Il nostro scopo è esclusivamente quello di fornire ai nuovi ospedali i mezzi finanziari occorrenti alla macchina amministrativa per mettersi in movimento.

Nel disegno di legge non sono contenute norme particolari che stabiliscano le modalità del controllo sull'amministrazione di questi ospedali. Trattandosi di ospedali che esercitano legalmente l'assistenza e la beneficenza, il controllo viene esercitato dalle Prefetture. Io mi auguro però che, quanto prima, il controllo sulla amministrazione di questi ospedali venga esercitato dalla Regione. Io penso che questo avverrà quando la Regione potrà esercitare il controllo sugli atti degli Enti locali. Allora non avremo più motivi di dubitare della efficienza amministrativa di questi ospedali.

Dichiaro, infine, che la Giunta accetta le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

Per consentire la prima attivazione del funzionamento dei nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1950, numero 15, modificato con la legge regionale 18 maggio 1951, numero 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti che li esercitano.

Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, i nuovi reparti istituiti con fondi o contributi della Regione in ospedali e ambulatori già esistenti sono assimilati ai centri ospedalieri e ambulatoriali di nuovo impianto di cui alle leggi regionali sopra citate.

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Le Amministrazioni degli Enti che intendano giovare della presente legge, dovranno rivolgere la richiesta all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, specificando i motivi per cui l'intervento viene domandato, e presentando un piano finanziario dettagliato sull'uso dei contributi richiesti e sulle modalità di amministrazione.

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare su questo

II LEGISLATURA

LXII SEDUTA

2 APRILE 1954

articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2 bis

I contributi saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di questa, sentito il Comitato tecnico sanitario.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Propongo che alle parole: «su conforme parere di questa», si sostituiscano le parole: «su deliberazione della medesima».

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Chiedo che in sede di coordinamento, nella frase citata dall'Assessore, si sostituisca, alla parola «su», la parola: «previa», giacchè la deliberazione della Giunta deve precedere la emanazione del decreto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 bis con le modifiche proposte dall'Assessore e dall'onorevole Serra. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Gli Enti sono obbligati a rendere conto dello impiego dei contributi ricevuti.

Sull'impiego di tali contributi è data altresì

facoltà all'Amministrazione regionale di disporre verifiche.

PRESIDENTE. La seconda Commissione ha espresso, per l'aspetto finanziario, parere favorevole al disegno di legge, proponendo che al primo comma dell'articolo 3 si aggiunga, dopo le parole: «dei contributi ricevuti», la seguente frase: «entro i termini che verranno fissati nel decreto di concessione».

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Nell'aggiunta proposta dalla seconda Commissione bisogna sopprimere le parole: «che verranno»: sono inutili e in contrasto col tempo presente usato nella prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3 con l'aggiunta proposta dalla seconda Commissione e modificata dall'onorevole Serra. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

La spesa farà carico al capitolo 90 del bilancio 1953 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. Ritengo che anzichè indicare il capitolo 90 del bilancio 1953, si debba indicare il corrispondente capitolo del bilancio 1954.

PRESIDENTE. Il bilancio 1954 non è stato ancora pubblicato. Comunque, in sede di coor-

II LEGISLATURA

LXII SEDUTA

2 APRILE 1954

dinamento si provvederà ad indicare il capitolo sul quale farà carico la spesa necessaria per la applicazione di questa legge.

(Così resta stabilito).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	53
maggioranza	27
favorevoli	50
contrari	3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Caput - Cardia - Carloni - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cosu - Costa - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Manca - Masia - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Pernis - Pinna - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: «Modifica della denominazione del comune di Bannari-Usellus in provincia di Cagliari, in quella di Villaverde». (24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Bannari

Usellus in Provincia di Cagliari, in quella di Villaverde». Dichiaro aperta la discussione; poichè nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Serra.

SERRA, *relatore*. Il disegno di legge risponde ad un'esigenza concretatasi in un voto preciso della popolazione interessata. In provincia di Sassari esiste il Comune di Banari; in provincia di Cagliari quello di Bannari di Usellus, e, a due passi, quello di Usellus. Per evitare che i tre centri vengano, in qualche modo, confusi, le popolazioni interessate chiedono che il Comune di Bannari di Usellus abbia d'ora in poi un nome primaverile, augurale, un nome di speranza: Villaverde.

Ritengo che il Consiglio regionale sia favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. unico

La denominazione del Comune di Bannari - Usellus in Provincia di Cagliari, è modificata in quella di Villaverde.

SERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA, *relatore*. Nel testo proposto dalla Giunta era detto «cambiata» anzichè «modificata». La Commissione ha usato il termine previsto dallo Statuto speciale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modificata della denominazione del Comune di Bannari - Usellus in Provincia di Cagliari, in quella di Villaverde».

II LEGISLATURA

LXII SEDUTA

2 APRILE 1954

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	49
contrari	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarel-
li - Angioni - Asquer - Azzena - Borghero -
Brotzu - Cadeddu - Campus - Caput - Cardia -
Carlioni - Castaldi - Cherchi - Corona Loddo
Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Costa -
Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz -
Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori -
Frau - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay -
Manca - Masia - Medda - Melis - Muretti -
Murgia - Nioi - Pasolini - Pernis - Pinna - Pre-
vosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero -
Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente -
Zucca).

Fine della discussione di mozione.

PRESIDENTE. A conclusione della discus-
sione della mozione Castaldi ed altri sul palaz-
zo della Regione è stato presentato un ordine
del giorno concordato a firma degli onorevoli
Lay, Castaldi, Sanna, Pinna, Deriu, Pernis, e
Melis. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Il Consiglio regionale della Sardegna, pre-
sa visione dei risultati del concorso di primo
grado per la progettazione dei palazzi del Con-
siglio e della Giunta regionale; ritenuto che lo
abbinamento dei due palazzi in un unico com-
plesso non è elemento essenziale per la soluzio-
ne del problema; considerata l'urgenza di prov-
vedere alla costruzione del palazzo del Consi-
glio regionale; delibera che detto palazzo ven-
ga costruito in un'area attualmente libera e su-
bito utilizzabile come quella della via Roma di
proprietà della Banca d'Italia ovvero come quel-
la ricavabile dalla demolizione del mattatoio di
Cagliari; impegna la Giunta a iniziare imme-

diatamente le pratiche occorrenti per avere al
più presto la disponibilità dell'area necessaria,
nonchè a bandire il concorso di secondo grado
per il progetto definitivo del palazzo del Con-
siglio regionale».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato
ampiamente illustrato nella seduta antime-
ridiana.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giun-
ta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giun-
ta*. Vorrei che venisse precisato se questo ordi-
ne del giorno impegna la Giunta solo per quanto
riguarda il palazzo del Consiglio regionale, op-
pure se la impegna anche per quanto riguarda
il palazzo dell'Amministrazione regionale...

MELIS. Si dà la precedenza alla costruzione
del palazzo del Consiglio.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giun-
ta*. Benissimo.

DERIU. E' urgente soprattutto la costruzio-
ne del palazzo del Consiglio...

CASTALDI. Senza pregiudizio per quello
della Giunta: tanto meglio se possiamo co-
struirli entrambi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine
del giorno con questi chiarimenti. Chi lo appro-
va alzi la mano.

(E' approvato).

I nostri lavori proseguiranno martedì alle
ore 18.

La seduta è tolta alle ore 20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1955